

Avv. Sebastiano Tonon
Via Pepe 88 – 30172 MESTRE VENEZIA
Tel. 041/24.10.295 – Fax 041/98.61.40
sebastiano.tonon@libero.it
PEC: *sebastiano.tonon@venezia.pecavvocati.it*

Avv. Margherita Bonifacio
Dorsoduro 2420 – 30123 VENEZIA
Tel./Fax 041/74.00.82
margheritabonifacio@gmail.com
PEC :*margherita.bonifacio@venezia.pecavvocati.it*

AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

R I C O R S O
PER MOTIVI AGGIUNTI
nel giudizio n. 3215/2026 R.G.

del sig. **WILLJ VECCHIATO**, C.F. VCCWLJ73T24F904C,
rappresentato e difeso in via disgiunta tra loro dall'avv.
Margherita Bonifacio (C.F. BNFMGH73D65L736W, fax
041/740082, PEC
margherita.bonifacio@venezia.pecavvocati.it) e dall'avv.
Sebastiano Tonon (C.F. TNNSST70R10L736N, fax
041/986.140, PEC *sebastiano.tonon@venezia.pecavvocati.it*),
entrambi del foro di Venezia, giusta Procura alle liti allegata al
Ricorso introduttivo del giudizio e datata 11/02/2026, con
elezione di domicilio *fisico* presso lo studio dell'avv.
Sebastiano Tonon che si trova a Venezia Mestre, Via Pepe 88, e
domicilio digitale all'indirizzo pec
sebastiano.tonon@venezia.pecavvocati.it con richiesta di
ricevere le eventuali comunicazioni anche al fax n. 041/986140,
contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione), C.F. 80184430587, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (C.F. 80224030587), Via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

e nei confronti di

MADDALUNO MASSIMO (MDDMSM84E16L259Y), residente a Casalnuovo di Napoli (NA) in Viale dei Pini n. 3, C.A.P. 80013, maddalunomassimo@pec.it;

LOMBARDI FRANCESCO (LMBFNC82S16C096P), residente a San Pietro Avellana (IS) in Via Scalo Ferroviario n. 32, C.A.P. 86088;

in punto:

Con il Ricorso originario:

annullamento del Provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia (rif. prot. 0013630.ID) del 12 novembre 2025 con cui è stata disposta la validazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori e idonei del “*concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda*” indetto dal Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e

dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione) in base al quale al sig. WILLJ VECCHIATO è stato assegnato il punteggio complessivo di 47 punti posizionandolo di conseguenza al n. 1567 della graduatoria degli idonei, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui in particolare **(i)** la valutazione espletata dalla Commissione esaminatrice in relazione alla prova pratica sostenuta dal sig. WILLJ VECCHIATO in data 10/09/2025, **(ii)** la graduatoria dei vincitori del concorso approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025, **(iii)** il Provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID del 28/11/2025 di assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025, **(iv)** per quanto occorrer possa anche il Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. n. 0001075.ID) del 27 gennaio 2026 con cui è stata disposta l'assunzione di n. 73 unità procedendo allo scorrimento della graduatoria, nonché **(v)** la decisione di “sterilizzare” le domande n. 9 e 20 assunta dalla Commissione esaminatrice in data 04/06/2025, di cui all'avviso del 06/06/2025 con riserva di Motivi aggiunti e di azione in separata sede per il risarcimento dei danni.

E con il presente Ricorso per Motivi Aggiunti:

annullamento del Verbale della Commissione esaminatrice del 02/04/2026 n. 40, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, noto e non noto.

* * *

Fatto

L'Avvocatura dello Stato, il giorno prima dell'udienza in Camera di Consiglio fissata per il 15/04/2026, ha depositato una Memoria.

Nel depositare questa Memoria ha anche allegato una serie di documenti, tra cui il verbale della Commissione Giudicatrice n. 40 del 02/04/2026 (doc. 3 avversario).

La Commissione invero si sarebbe riunita per prendere in esame proprio le doglianze proposte dal sig. Vecchiato, ed in particolare il primo motivo di Ricorso che ha ad oggetto la prova pratica effettuata da questi e la motivazione (“*prova eseguita in modo irregolare*”) della valutazione negativa che si legge nel relativo verbale del 10/09/2025 (**doc. 12**).

È evidente che il nuovo verbale della Commissione giudicatrice non è un atto conclusivo del procedimento, ma al più e in astratta ipotesi meramente endoprocedimentale, di per sé non lesivo.

Senonché la Difesa erariale nella citata Memoria, a seguito dell'illustrazione del suo contenuto, sostiene che la Commissione avrebbe deciso di confermare la valutazione negativa già espressa nel verbale del 10/09/2022 (cfr. pag. 3 della Memoria:

“.....deliberando di confermare la posizione già assunta riguardo alla prova pratica sostenuta dal sig. Vecchiato”).

Nella prospettiva dunque che il nuovo verbale del 02/04/2026 venga ritenuto un nuovo provvedimento *ex se* lesivo della posizione del sig. Vecchiato, lo stesso **in via meramente prudenziale** viene impugnato con il presente Ricorso per Motivi Aggiunti per le seguenti ragioni.

* * *

Diritto

Sintesi dei motivi di impugnazione

Primo motivo	Il verbale della Commissione giudicatrice del 02/04/2026 n. 40 è un atto nullo perchè assunto da Organo straordinario che aveva esaurito la sua funzione, come tale improduttivo di effetti.
Secondo motivo	La motivazione contenuta nel verbale della Commissione giudicatrice del 02/04/2026 n. 40 è un tentativo di integrazione postuma della motivazione, del tutto illegittimo.

* * *

1) Nullità per carenza assoluta di potere e/o incompetenza assoluta ex art. 21 septies legge 241/1990 - violazione di legge per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Il verbale del 02/04/2026 n. 40 (doc. 3 Avvocatura) è stato redatto e sottoscritto dalla Commissione esaminatrice a suo tempo nominata, che – essendo un Organo straordinario e temporaneo - aveva già esaurito i propri compiti con la consegna dei propri verbali ai competenti organi di amministrazione attiva e, pertanto, aveva perso qualunque potere con la conclusione della procedura concorsuale (*ex multis*, Consiglio di Stato 8510/2020 e 5711/2020; TAR Calabria 811/2011).

Ne consegue che era inibito alla Commissione esaminatrice intervenire in autotutela sui propri atti allorquando il procedimento – a seguito dell’approvazione degli atti – risultava ormai definitivamente concluso.

Pertanto, il verbale di cui si discute - dichiaratamente predisposto in chiave di replica alle contestazioni mosse con il Ricorso – è stato predisposto da un Organo, la Commissione, pacificamente venuto meno e conseguentemente non può avere alcuna valenza integrativa, modificativa o correttiva dei verbali “confezionati” durante il concorso (cfr. Consiglio di Stato 5746/2020 e 5495/2018), essendo del tutto improduttivo di effetti.

Ne deriva un vizio di assoluta nullità del verbale prodotto, ai sensi dell’art. 21 septies legge 241/1990, apprezzabile anche d’ufficio.

* * *

2) *Violazione art. 3 e 97 Cost. – violazione artt. 3 e 21 octies legge 241/1990 – eccesso di potere per illegittimità e ingiustizia*

manifesta, per carente ed erronea motivazione, per travisamento dei fatti.

In via preliminare, si deve comunque ribadire come questo atto (il verbale del 02/04/2026 n. 40) abbia al più una valenza endoprocedimentale: la valutazione che sarebbe contenuta nel presente verbale, infatti, non risulta sia stata poi condivisa dall'Amministrazione, e, in particolare, dal Direttore della Direzione Generale del Ministero della Giustizia il quale, secondo quanto definito nel bando di concorso, ha il compito e il potere di convalidare gli atti della Commissione giudicatrice (cfr. art. 8 - **doc. 1**).

In realtà il verbale in esame **pare avere sostanzialmente una finalità difensiva**, volta a supportare il contenuto della Memoria della Difesa erariale.

In altri termini, il verbale n. 40 si configura come un tentativo di **integrare illegittimamente in modo postumo la motivazione** del provvedimento già impugnato, in contrasto con l'art. 3 e 21 *octies* legge 241/1990.

Come noto, per Giurisprudenza consolidata, questo tentativo è del tutto inammissibile, non essendo possibile per la P.A. fornire la motivazione in sede giudiziaria, configurandosi appunto come motivazione postuma (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, V sezione, 29 aprile 2025 n. 3632; sez. IV, 5/12/2024 n. 9760; sez. V, 10 maggio 2022, n. 3632; sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9458; sez. III, 13 luglio 2022, n. 5959; sez. IV, 19 luglio 2021, n.

5401; sez. II, 24 giugno 2019, n. 4305; sez. VI, 8 settembre 2017, n. 4253; TAR Toscana 797/2025, TAR Campania, Salerno, sez. III, 7/10/2024 n. 1805; TAR Molise 29/06/2024 n. 214; TAR Lazio 12667/2019; in tal senso anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che qualifica la motivazione come «forma sostanziale» e motivo di ordine pubblico da sollevarsi d'ufficio, *ex plurimis*, Corte di Giustizia UE sez. VII, 11 aprile 2013, n. 652, C- 652/11).

Di conseguenza, il verbale non potrà essere considerato nel suo contenuto, rimanendo il **difetto assoluto di motivazione** del verbale inizialmente impugnato con il Ricorso originario (**doc. 12**) e di conseguenza il Provvedimento del Ministero della Giustizia che ha convalidato la graduatoria (**doc. 17**).

Anzi. Al verbale del 02/04/2026 n. 40 non può che essere attribuito valore confessorio della fondatezza delle censure articolate dal Ricorrente e dell'eccessiva genericità della motivazione di una valutazione che è rimasta ad un livello tale di astrazione da non permettere effettivamente di individuare quali siano stati gli elementi determinanti ai fini dell'attribuzione del punteggio negativo assegnato al sig. Vecchiato.

Del resto, come detto, il verbale in esame non risulta essere stato seguito da un nuovo Provvedimento di conferma della graduatoria, e dunque non risulta aver assunto alcun rilievo nemmeno sotto il profilo procedimentale.

Sotto altro profilo, si deve osservare che risulta alquanto improbabile che il Componente tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (l'ing. D'Annunzio) si possa ricordare “perfettamente” (sic!) la prova pratica del Ricorrente, **ben 7 mesi dopo** che la prova era stata espletata e tanto più ove si consideri il numero delle persone che l'hanno sostenuta (le persone ammesse erano 1.944, cfr. **doc. 6**, e, solo quel giorno, i candidati convocati erano circa una cinquantina).

È evidente che l'ing. D'Annunzio deve aver esaminato varie decine, se non centinaia di persone, e, dunque, è altamente verosimile che questi abbia confuso il suo ricordo, associandolo alla prova del sig. Vecchiato.

Anche perchè questa si è svolta senza alcuna connotazione negativa che potesse colpire l'attenzione dell'Ing. D'Annunzio, avendo il sig. Vecchiato eseguito le altre manovre previste nella prova pratica in modo del tutto corretto, conseguendo il massimo dei voti.

In altri termini, quanto “ricordato” *ex post* dall'Ing. D'Annunzio non è affatto dirimente non essendo stato “registrato” nel verbale originario.

Inoltre, si contesta - e non è dimostrato - che al termine della prova pratica sia stato illustrato il giudizio al candidato ivi presente, non risultando tale “modus operandi” nel verbale stesso, privo sul punto di qualsivoglia indicazione.

Sotto altro profilo, si osserva e si ribadisce che la descrizione della modalità esecutiva della manovra eseguita dal sig. Vecchiato, che si legge nel verbale n. 40 del 02/04/2026 - e che il Ricorrente contesta fermamente -, conferma l'assoluto difetto di motivazione del verbale del 10/09/2025 (**doc. 12**) e del conseguente Provvedimento del Ministero di convalida della graduatoria del 12/11/2025 (**doc. 17**), non risultando nei due atti suindicati impugnati con il Ricorso originario alcun riferimento che si rinviene ora nel nuovo verbale del 02/04/2026.

Da qui l'illegittimità del Verbale della Commissione esaminatrice del 02/04/2026 n. 40.

*

Sulle ulteriori considerazioni contenute nella Memoria dell'Avvocatura dello Stato depositata il 14/04/2026, si prenderà posizione nella sede opportuna ai sensi dell'art. 73 C.P.A. evidenziando sin da ora la loro infondatezza.

* * *

Per quanto sopra esposto, il sig. **WILLJ VECCHIATO** *ut supra* rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo TAR adito annullare gli atti in epigrafe indicati e impugnati con il Ricorso originario e con il presente Ricorso per Motivi Aggiunti, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, noto e non noto, con riserva ulteriore

di Motivi aggiunti e di azione in separata sede per il risarcimento dei danni, disponendo anche ai sensi dell'art. 34, comma 1 – lett. c), C.P.A il rinnovo della prova pratica per il sig. Willj Vecchiato e in particolare l'esecuzione della sola manovra di “inversione di marcia del veicolo (marcia avanti e indietro)”.

Con condanna al pagamento delle spese di lite.

Si rileva come – conformemente a quanto statuito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (cfr. sentenze del 29/01/2024 n. 2640 e del 31/08/2025 n. 24253) - non sia dovuto alcun contributo unificato per il presente Ricorso per Motivi Aggiunti. Ciò tenuto conto della connessione c.d. “forte” che lega il Verbale della Commissione esaminatrice del 02/04/2026 n. 40 con gli atti impugnati con il Ricorso originario, e, in particolare, con il Verbale della Commissione esaminatrice in relazione alla prova pratica sostenuta dal sig. WILLJ VECCHIATO in data 10/09/2025 e il Provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia di approvazione della graduatoria del 12/11/2025 prot. 0013630.ID con il relativo Verbale del 11/11/2025 della Commissione esaminatrice.

Venezia - Roma, 27/04/2026

Avv. Margherita Bonifacio

Avv. Sebastiano Tonon